



CITTÀ DI PIOSSASCO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

*Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 29/09/2017
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____
(introdotto art. 35 bis; abrogato art. 36; mod. art 35; mod. art. 38;
mod. art. 49 e mod. Tabella A))*

REGOLAMENTO	1
GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.....	1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ENTRATE TRIBUTARIE - EXTRATRIBUTARIE	4
ART. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2) DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.....	4
ART. 3) FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE.....	4
ART. 4) DETERMINAZIONE CANONI, PREZZI, TARIFFE	5
ART. 5) AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	5
TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE	5
CAPO I STATUTO DEL CONTRIBUENTE	5
ART. 6) STATUTO DEL CONTRIBUENTE	5
ART. 7) PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI.....	6
ART. 8) COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE AL SERVIZIO TRIBUTI.....	6
CAPO II RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI ENTRATE TRIBUTARIE	6
ART. 9) RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE	6
ART. 10) CAUSE OSTATIVE ALL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO.....	6
ART. 11) ESIMENTI ENTRATE TRIBUTARIE	7
CAPO III DIRITTO D'INTERPELLO ENTRATE TRIBUTARIE	7
ART. 12) OGGETTO	7
ART. 13) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DELL'INTERPELLO	7
ART. 14) ISTANZA DI INTERPELLO	8
ART. 15) ADEMPIMENTI DEL COMUNE.....	8
ART. 16) EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO	9
CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE ENTRATE TRIBUTARIE.....	9
ART. 17) OGGETTO DELL'ADESIONE	9
ART. 18) AMBITO DELL'ADESIONE	9
ART. 19) COMPETENZA.....	10
ART. 20) ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	10
ART. 21) PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO.....	10
ART. 22) PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	10
ART. 23) SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO.....	11
ART. 24) CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	11
ART. 25) ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO.....	12
ART. 26) MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
ART. 27) PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	12
CAPO V - RECLAMO E MEDIAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE	13
ART. 28) OGGETTO	13
ART. 29) EFFETTI.....	13
ART. 30) COMPETENZA.....	13
ART. 31) VALUTAZIONE	14
ART. 32) PERFEZIONAMENTO E SANZIONI	14
CAPO VI AUTOTUTELA ENTRATE TRIBUTARIE	15
ART. 33) ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA ENTRATE TRIBUTARIE	15
ART. 34) EFFETTI.....	15
CAPO VII RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSO	16
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	16
ART. 35) REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA ENTRATE (PER GLI ATTI EMESSI ANTE 2020).....	16

ART. 35-BIS) MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI (SALVO I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL CDS) DAL 1/1/2020.....	17
ART. 36) (ABROGATO)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.9
ART. 37) INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE	199
ART. 38) DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE	199
ART. 39) DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO	21
ART. 40) RIMBORSI ENTRATE TRIBUTARIE.....	21
ART. 41) ACCOLLO DEL VERSAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE	21
ART. 42) COMPENSAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE	21
ART. 43) INTERESSI	22
ART. 44) SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE.....	22
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.....	22
ART. 45) OGGETTO	22
ART. 46) FORMA DI GESTIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	23
ART. 47) SOGGETTI RESPONSABILI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	23
ART. 48) DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24
ART. 49) RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	24
ART. 50) AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25
ART. 51) INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE ENTRATE EXTRIBUTARIE	25
ART. 52) AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25
ART. 53) ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	25
ART. 54) PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	26
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI	26
ART. 55) NORME DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE	266

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ENTRATE TRIBUTARIE - EXTRATRIBUTARIE

Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n.212 e dei decreti attuativi.

2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate si applicano in quanto non in contrasto con le norme del presente regolamento.

Art. 2) DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite e applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, a titolo esemplificativo: canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e di altri enti del settore pubblico.

Art. 3) FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE

1. Oltre alla gestione diretta, la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte di accertamento e riscossione spontanea o coattiva, è determinata dal Consiglio Comunale scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

2. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

3. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'amministrazione preposti alla difesa.

Art. 4) DETERMINAZIONE CANONI, PREZZI, TARIFFE

1. Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, le tariffe ed i corrispettivi determinati con deliberazione della Giunta Comunale costituiscono allegato al bilancio di previsione; le deliberazioni devono essere adottate entro la data di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Responsabile del Servizio, tenuto conto dei costi diretti e indiretti, in misura tale da consentire l'equilibrio di bilancio.

2. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma non siano adottate entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe vigenti

Art. 5) AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i Regolamenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe e i corrispettivi di cui al precedente articolo.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei Regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento delle somme dovute a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente/utente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE**CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE****Art. 6) STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:

- Diritto di interpello;
- Accertamento con adesione;
- Autotutela;

- Compensazione;
- Rateazione.

Art. 7) PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:

- Servizio di front office e on line;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di vademecum informativi sui principali tributi in vigore gestiti direttamente dall'Ente;

2. Sul sito internet sono consultabili i regolamenti e le deliberazioni tariffarie in materia di tributi.

Art. 8) COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE AL SERVIZIO TRIBUTI

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

CAPO II - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 9) RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

1. Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 472/1997, per ravvedimento si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.

2. Il versamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il calcolo del ravvedimento è disciplinato dal DLgs 472/1997 e DLgs 158/2015 articolo 15, comma 1, lettera o) salvo s.m.i.

3. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

Art. 10) CAUSE OSTATIVE ALL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 11) ESIMENTI ENTRATE TRIBUTARIE

1. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

2. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o Concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo o degli interessi legali, ove il Comune non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente o il concessionario che le ha percepite.

CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 12) OGGETTO

1. Il presente capo, adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Art. 13) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DELL'INTERPELLO

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 16.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 14) ISTANZA DI INTERPELLO

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett. a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 15) ADEMPIMENTI DEL COMUNE

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un

anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Piossasco.

Art. 16) EFFICACIA DELLA RISPOSTA ALL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 14, comma 1) lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 17) OGGETTO DELL'ADESIONE

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del D.Lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel D.Lgs. 218/1997.

Art. 18) AMBITO DELL'ADESIONE

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 19) *COMPETENZA*

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al responsabile del Servizio Tributi e Entrate.

Art. 20) *ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO*

1. Il procedimento può essere attivato:

- a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
- b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
- c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 21) *PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO*

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
- b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
- c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- d) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 22) *PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE*

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 23) SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 24) CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 25) ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 26) MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 27) PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 26, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

CAPO V - RECLAMO E MEDIAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 28) OGGETTO

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92 come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2018 sugli atti tributari emessi dal Comune di Piossasco nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Per le controversie di valore di cui all'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 29) EFFETTI

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:

- a) L'ufficio competente;
- b) L'oggetto del procedimento promosso;
- c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
- d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 4)
4) La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

4. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92.

Art. 30) COMPETENZA

1. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/92 devono indicare:

- Il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- Le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo; nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.

2. Con apposito atto di giunta viene individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.

3. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso.

Art. 31) VALUTAZIONE

1. La struttura competente di cui al comma 2 del precedente art. 30 (di seguito struttura), se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:

- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, la struttura procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:

- a) L'accoglimento totale del reclamo;
- b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dalla struttura, mediante l'adozione di un accordo;
- c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte della struttura;
- d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte della struttura.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 32) PERFEZIONAMENTO E SANZIONI

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

5. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

6. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO VI - AUTOTUTELA ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 33) ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA ENTRATE TRIBUTARIE

1. Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.

2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. In ogni caso e anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento con atto motivato.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 34) EFFETTI

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO VII RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, DILAZIONI E RIMBORSO **ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE**

Art. 35) REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA ENTRATE (per gli atti emessi ante 2020)

1. *Ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, se la riscossione coattiva dei tributi ed entrate extratributarie è affidata all'Agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.*
2. *Qualora la riscossione coattiva dei tributi ed entrate extra-tributarie sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (a eccezione degli Agenti per la riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 con l'applicazione delle disposizioni di contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i.*
3. *È attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.*
4. *Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva sia affidata all'Agente per la riscossione, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuta riscossione.*
5. *In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/99 e dalle correlate disposizioni in materia.*
6. *I pagamenti delle somme dovute devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.*
7. *Non si procede alla riscossione volontaria delle entrate tributarie ed extratributarie quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a euro 12,00 e quindi antieconomico. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.*
8. *Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento tributari (la posizione rimane sospesa) se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti antieconomico.*
9. *Non si procede alla riscossione coattiva delle entrate in genere (la posizione rimane sospesa) quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta antieconomico.*
10. *In caso di riscossione coattiva con ingiunzione, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) risulta antieconomico.*
11. *Le posizioni sospese vengono verificate nel corso del quinquennio successivo e qualora superino gli importi stabiliti ai precedenti commi vengono attivati i provvedimenti di accertamento/riscossione coattiva.*

12. *La Giunta con proprio atto, motivato, provvederà a definire gli importi al di sotto dei quali la riscossione a qualsiasi titolo risulta antieconomica.*
13. *Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:*
- *sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.*
 - *le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.*
14. *Il presente articolo trova applicazione per il recupero derivante dalle sanzioni del codice della strada e per le procedure di recupero dei crediti tributari ed extra-tributari limitatamente a quelli i cui atti propedeutici (accertamenti, solleciti notificati ecc.) sono stati emessi ante il 31/12/2019 .*

Art. 35-bis) MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI (SALVO I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA) DAL 1/1/2020.

1. *Ai sensi e per gli effetti di cui ai commi dal 784 all'815 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, (L.160 del 27/12/2019) l'avviso di accertamento relativo ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dal Comune dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate medesime, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi delle norme regolamentari, relative all'accertamento con adesione, inserite nel capo IV del presente Regolamento, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

2. *Gli atti di cui alla comma 1) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione*

delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione, il suddetto carico verrà trasmesso con le modalità concordate in sede di atto di affidamento col soggetto affidatario della riscossione.

3. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
4. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui al presente articolo, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dai commi 1-2-3. Nell'ipotesi di cui al presente comma, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui al comma 1) venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui al comma 3) e non deve essere inviata l'informativa di cui al medesimo;
5. I soggetti legittimati sulla base del titolo esecutivo di cui al presente articolo procedono ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva, e si avvalgono delle norme di cui all'art 1 comma 792 lett. Da "e" a "l" e comma 793, della citata L.160/2019;
6. L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
7. Nel caso di affidamento della riscossione delle entrate ad AdER si applicano solo le nuove norme sull'accertamento esecutivo come da comma 792;
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è modificato l'art. 2-bis del D.L. 193/2016 pertanto non solo la riscossione spontanea ma anche la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali può effettuarsi solo:
 - direttamente sul conto di tesoreria dell'ente impositore;
 - direttamente sui conti postali intestati all'ente impositore;
 - tramite modello F24;
 - strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
 - attraverso la piattaforma Pago Pa (art. 5 D.Lgs 82/2005).

Nell'avviso di pagamento o accertamento il Comune o il soggetto affidatario indicherà la modalità da utilizzare.

9. *I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.*

Art. 36) (ABROGATO)

Art. 37) INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE

1. Il Funzionario Responsabile dei tributi o l'Avvocatura o l'ente preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente e/o dall'eventuale documentazione richiesta al contribuente.
3. Sono rimesse alle clausole contrattuali le norme che regolamentano le procedure per il discarico.

Art. 38) DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE

1. Per i debiti di natura tributaria, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, a condizione che il contribuente ne faccia richiesta e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa dal funzionario responsabile dell'entrata la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
2. La richiesta dev'essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di riferimento, o altro termine coincidente con i tempi previsti per il pagamento dell'atto medesimo, e comunque prima dell'avvio della riscossione coattiva.
3. La rateizzazione viene concessa, di norma, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) che il contribuente dichiara l'esistenza della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria, quella cioè in cui si trova il debitore che è nell'impossibilità di far fronte in un'unica soluzione al pagamento del debito, ma è tuttavia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione

patrimoniale e reddituale. L'Ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà in argomento.

b) che il contribuente dichiari l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni con il Comune di Piosasco.

4. Le dilazioni vengono di norma concesse sulla base alla tabella A) allegata al Regolamento o, in base a piani personalizzati disposti motivatamente dal Responsabile del Tributo e dell'Entrata.

5. Per gli atti emessi prima del 01/01/2020, al fine di consentire entro i termini di legge la riscossione coattiva in caso di mancato pagamento, la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua dalla data di definitività dell'atto rispetto al limite massimo di 24 mesi (salvo nel caso di importi superiori a € 6.000,00, rateizzabili con piano concordato come da tabella A allegata al presente regolamento)

6. Qualora le somme da rateizzare siano superiori ad euro 10.000,00 al contribuente può essere richiesta la presentazione di idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, tenendo conto anche di eventuali rateizzazioni già in corso concesse ai sensi del presente regolamento, dopo il pagamento della prima rata, mediante polizza fidejussoria.

7. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 4 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede rateizzazione. Qualora gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

8. Qualora il contribuente che sia una persona fisica, nel corso dell'anno solare, chieda la rateizzazione di TARI che debba essere pagata entro lo stesso anno solare, la rateizzazione del singolo debito, che deve essere di importo complessivo pari o superiore a euro 500,00 (cinquecento,00 euro), può essere concessa fino ad un massimo di 6 rate mensili e, comunque, entro i 12 mesi dalla prima scadenza utile per il pagamento.

9. Qualora il contribuente che svolga attività commerciale e/o artigianale e/o attività d'impresa, nel corso dell'anno solare, chieda la rateizzazione di TARI che debba essere pagata entro lo stesso anno solare, la rateizzazione del singolo debito, che deve essere di importo complessivo pari o superiore a euro 1000,00 (mille,00 euro), può essere concessa fino ad un massimo di 6 rate mensili e, comunque, entro i 12 mesi dalla prima scadenza utile per il pagamento.

10. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nei termini indicati, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione, ovvero le somme ancora dovute sono riscuotibili tramite riscossione coattiva con aggravio di spese.

11. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

12. In caso di decadenza del diritto alla rateizzazione di atti su cui era stata applicata la sanzione ridotta per adesione all'accertamento, la sanzione sarà ridefinita nella misura intera, come fissata nell'originario avviso di accertamento di riferimento.

13. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile del Settore Entrate che provvede con apposito atto, che dovrà essere controfirmato per accettazione dal contribuente.

14. Qualora le procedure di riscossione coattiva siano eseguite dal Comune, eventuali rateizzazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo, soltanto previo versamento di un

importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

15. Nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva sia affidata all'Agenzia della riscossione o a concessionario, la dilazione deve essere richiesta direttamente a tali enti e verrà regolamentata dalle norme interne del medesimo e non dal presente regolamento.

Art. 39) DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.Lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive dell'agenzia della Riscossione.

Art. 40) RIMBORSI ENTRATE TRIBUTARIE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il rimborso avverrà nei tempi previsti dal comma 164 della L. 296/2006. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00 in quanto antieconomico.

Art. 41) ACCOLLO DEL VERSAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 42) COMPENSAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato nell'anno di competenza, senza interessi.

2. È ammessa altresì la compensazione nel caso di contitolari qualora uno degli stessi abbia provveduto al versamento in nome e per conto degli altri, sempre limitatamente all'anno di competenza e per il medesimo tributo.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al secondo comma deve presentare, prima della scadenza l termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale di tutti i contitolari
- generalità e codice fiscale di colui che ha effettuato il versamento;

- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

4. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

6. La compensazione di cui al comma precedente non opera per importi complessivi superiori a euro 1.000 calcolati per singole annualità d'imposta.

Art. 43) INTERESSI

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 44) SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Art. 45) OGGETTO

1. Il presente Titolo disciplina in via generale le entrate patrimoniali e assimilate quali i canoni ed i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, le tariffe per la fornitura di beni e servizi ed ogni altra risorsa non tributaria la cui titolarità spetta all'Amministrazione Comunale con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e di altri enti del settore pubblico. In via esemplificativa:

- per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (esempi: COSAP – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, tariffe dei servizi educativi e scolastici, tariffe della luce votiva, tariffe per palestre e impianti sportivi, tariffe dei servizi sociali e cimiteriali, per sale comunali, oneri di urbanizzazione e contributo costo costruzione in quanto ha natura di corrispettivo di diritto pubblico, ecc.) e le sanzioni amministrative, quali, a titolo meramente esemplificativo: le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 13 della legge 765 del 1967 per le

costruzioni abusive, le sanzioni in materia urbanistico edilizia, le sanzioni relative a violazione dei regolamenti comunali, le infrazioni al codice della strada;

- per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell'ente (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori).

Art. 46) FORMA DI GESTIONE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Le entrate patrimoniali del Comune di Piossasco sono, di norma, gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio Comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte di accertamento e riscossione spontanea o coattiva, scegliendo tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
3. La scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.
4. L'affidamento a terzi non deve comportare maggiori oneri per il debitore, rispetto alla gestione diretta.

Art. 47) SOGGETTI RESPONSABILI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i Responsabili di servizio ai quali le stesse risultano affidate dalla Giunta Comunale mediante il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
2. Il Responsabile del Servizio responsabile dell'entrata coordina tramite i propri servizi/uffici tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria, l'attività di controllo, di riscontro dei versamenti e quanto necessario al Servizio Finanziario per l'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e, più precisamente, le seguenti attività:
 - l'attività di accertamento dell'entrata ai sensi del D.L. 118/2011, con l'obbligo di conservare, per eventuali controlli da parte del Servizio Finanziario, l'idonea documentazione in base alla quale ha proceduto all'accertamento dell'entrata così come previsto dagli artt. 178 e 179 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dalle norme sull'armonizzazione contabile introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. e dal Regolamento di contabilità, nonché l'idonea documentazione attestante la riduzione o l'aumento di accertamenti precedentemente comunicati;
 - l'attività istruttoria di controllo e di verifica di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni, e, in generale, di tutti gli adempimenti previsti a carico del debitore dalle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate;
 - l'invito al pagamento al debitore: corredato degli elementi necessari per consentire il pagamento attraverso i circuiti PAGOPA;
 - sollecito bonario;
 - la predisposizione di tutta la documentazione per l'attivazione delle procedure di recupero coattivo: qualora l'utente non adempia alla propria obbligazione, il responsabile dell'entrata predispone gli elenchi da trasmettere al responsabile dell'ufficio Entrate per l'attivazione delle

procedure di recupero crediti utilizzando i modelli/tracciati/sistemi informatici messi a disposizione dell'ufficio entrate;

3. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, si applica il disposto dell'art.52, comma 5) lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446,

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra i soggetti responsabili si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme vigenti per le singole entrate.

5. L'ufficio entrate provvede sulla scorta degli elenchi e documenti trasmessi dai singoli Responsabili al recupero coattivo delle entrate che potrà essere gestito in forma diretta o con affidamento a terzi.

Art. 48) DILAZIONE DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Ai debitori di somme certe, liquidi ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, su richiesta del debitore, dilazioni di pagamento alle condizioni di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Art. 49) RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.

6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 50) AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del presente regolamento.

Art. 51) INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE IN CASO DI RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE ENTRATE EXTRIBUTARIE

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Art. 52) AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.

2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.

Art. 53) ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.

2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.

3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

5. In ogni caso e anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento con atto motivato.

6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 54) PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

1. Per le entrate extratributarie derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie elevate ai sensi del Codice della Strada, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55) NORME DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

5. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.

TABELLA A)

PIANO RATEAZIONE STANDARD

IMPORTI FINO A	IMPORTO MINIMO DELLA RATA (MENSILE)
€. 500,00	€. 50,00
€. 1.000,00	€. 80,00
€. 1.500,00	€. 100,00
€. 2.000,00	€. 120,00
€. 3.000,00	€. 170,00
€. 4.000,00	€. 200,00
€. 6.000,00	€. 250,00
Oltre i €. 6.000,00	Piano concordato con l'ufficio (rate mensili massime n. 36)